

## TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI GALATINA

in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

### SENTENZA N. 4/09

nella causa civile iscritta al n. 73/C/2006 del ruolo generale del contenzioso civile delle cause dell'anno 2006, avente per oggetto "Anatocismo", trattata e passata in decisione all'udienza del 27.01.2009

TRA

M.E., rappresentato e difeso dall'Avv. XY

V. A., rappresentato e difeso dall'Avv. XY

ATTORI

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a.** in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. X.Y.

CONVENUTO

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.03.2006, M. E. e V. A. convenivano in giudizio - innanzi a questo Tribunale - il Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito MPS), per accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale, attraverso l'utilizzo del con il rinvio al cd. "uso piazza"; accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; dichiarare l'illegittimità degli addebiti per c.m.s., per cd. "giorni valuta, per commissioni e per spese non pattuiti; e per l'effetto condannare la banca convenuta, previa determinazione sulla base della documentazione acquisita - dell'esatto dare avere, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre rivalutazione ed interessi legali.

Gli attori esponevano di aver concluso con il MPS, presso la filiale di Galatina un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. 071260/26 regolato, fino alla sua estinzione, avvenuta il 31.10.2000 (con un saldo presunto per gli attori di euro "zero"), seguendo il criterio della capitalizzazione trimestrale delle competenze, in violazione del divieto di anatocismo, con l'applicazione della commissione di massimo scoperto, sempre per lo stesso periodo e con gli interessi determinati secondo "l'uso piazza" con conseguente indebito arricchimento dell'istituto di credito convenuto.

Si costituiva in giudizio il MPS, con comparsa del 13.07.2006, chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate in citazione e la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite.

Nella prima udienza, verificata la regolare costituzione della parti, si concedevano i termini ex art. 183 c.p.c..

Con ordinanza resa fuori udienza del 05.06.07 veniva ammessa CTU contabile per la determinazione dell'esatto ammontare dei reciproci rapporti di dare avere.

All'udienza del 30.06.2008, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 26.11.2008 per la discussione orale con concessione alle parti di termine fino al 26.10.2008 per il deposito di note conclusionali e fino al 14.11.2008 per repliche.

Per ragioni d'ufficio l'udienza del 26.11.2008 veniva posticipata alla data odierna, in cui aveva luogo la discussione orale della causa, al termine della quale veniva emessa sentenza con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attore è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.

### 1) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

Sul punto rileva sottolineare che il rapporto di c/c acceso dagli attori presso la banca è stato estinto il 31.10.2000, data da cui deve farsi decorrere il termine prescrizionale decennale. All'uopo si richiama l'orientamento della Suprema Corte a cui questo giudice ritiene di aderire (Cass., 2262/84; Cass. 4389/99; Cass. 465/96; Cass. 10127/05; Cass. 10692/07) il quale chiarisce che: "il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto".

### 2) Inefficacia del saggio di interessi in misura ultralegali (clausola "uso piazza") utilizzata nel c/c n. 071260/26.

Come risulta dal contratto prodotto agli atti, al rapporto bancario oggetto del presente giudizio sono stati applicati interessi passivi il cui saggio è stato determinato facendo riferimento al cd. "uso piazza" (art. 7 del contratto datato 26.04.1990).

Nel merito va rilevata la fondatezza della nullità della suddetta clausola, secondo la quale gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni pratiche usualmente dalle aziende di credito sulla piazza.

Premesso che l'art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse, occorre tuttavia affrontare il problema della validità di tale clausola ove rientri in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 154/92, come lo è il contratto di conto corrente oggetto del presente giudizio.

In proposito va osservato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere tali clausole nulle per contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c. poiché riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso

riferirsi (Cass. 1 2 2002 n. 1287; Cass. 18 4 2001 n. 5675; Cass. 19 7 2000 n. 9465; Cass. 8 5 1998 n. 4696; Cass. 23 6 1998 n. 6247; Cass. 9 12 1997 n. 12456; Cass. 10 11 1997 n. 11042; Cass. 29 11 1996 n. 10657).

Ragion per cui, sia prima che dopo l'entrata in vigore della L. n. 154/92, le clausole in oggetto devono considerarsi inefficaci, con la conseguenza che al contratto, privato della clausola nulla, si applicano gli interessi calcolati: a) ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. n. 154/92 (ovvero fino al 8 7 1992); b) ex art. 5 L. n. 154/92 (e poi ex art. 117 L. n. 385/93) dopo l'entrata in vigore di tale legge.

### 3) Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c.

In ordine alla questione della capitalizzazione degli interessi, merita condivisione l'orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in quanto basata su di un uso negoziale e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell'opinio iuris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l'art. 1283 c.c.. Accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., in luogo di quella, dovrà trovare applicazione quella annuale (cfr, Cass. S.U. 4 11 2004 n. 21095; Cass. 18 9 2003 n. 13739; Cass. 20 8 2003 n. 12222; Cass. 20 2 2003 n. 2593; Cass. 13 6 2002 n. 8442; Cass. 28 3 2002 n. 4498; Cass. 28 3 2002 n. 4490; Cass. 1 2 2002 n. 1281; Cass. 4 5 2001 n. 6263; Cass. 11 11 1999 n. 12507; Cass. 30 3 1999 n. 3096; Cass. 163 1999 n. 2374).

Indirizzo già da tempo seguito da questo Tribunale.

### 4) Illegittimità della commissione di massimo scoperto e spese non pattuite.

Con riguardo alla commissione di massimo scoperto ed alle spese non pattuite, le stesse non possono essere riconosciute in assenza di esplicita convenzione (Cass., 14.05.2005, n. 10127; Cass. n. 4095/2005). Sul punto, e dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge che non vi è stata, tra la correntista e la banca, alcuna pattuizione. Pertanto correttamente il CTU le ha escluse dal suo conteggio allegato 6, pp. 29/allegato 2, p. 13 perizia);

### 5) Illegittimità dei giorni di valuta.

Lo stesso dicasi per i giorni di valuta, che come emerge dalla documentazione in atti la banca ha applicato in assenza di espressa pattuizione per ciò che concerne i criteri ed i parametri di calcolo. Gli stessi non possono, infatti essere computati, dovendosi ritenere precluso il ricorso alla arbitraria determinazione unilaterale da parte della banca (tra le altre Cass. 25.02.2005, n. 4095).

### 6) Sui tassi sostitutivi ex L. n. 154/1992.

Con riferimento ai tassi sostitutivi previsti dall'art. 5 della L. 154/1992 si condivide la tesi secondo la quale per il periodo successivo al 9/7/92 vadano applicati gli interessi sulla base dei criteri stabiliti, in ultimo, dall'art. 117 comma 7 lettera a D.Lgs. 385/93. In tal caso il tasso di riferimento dovrà essere quello relativo all'anno precedente all'entrata in vigore della legge (per i contratti conclusi prima di questa), ovvero quello relativo all'anno precedente alla data di stipulazione del contratto, se successivo.

Il tasso da applicare sarà quello nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive (intendendo per operazioni attive quelle che producono interessi a credito della banca), il tasso dei buoni del tesoro (minimo o massimo) dovrà essere applicato solo se più favorevole al correntista.

7) Con riferimento al calcolo del tasso effettivo globale trimestrale (TEG).

Il CTU nel calcolare il TEG ai fini della verifica dei cd. "tassi soglia" introdotti dalla L. 108/96, ha evidenziato solo un trimestre (dall'01.04.2000 al 30.06.2000) in cui vi sarebbe stato sfioramento: la banca avrebbe infatti applicato il 20,576% a fronte di un tasso soglia del 14, 30%. Come tuttavia evidenziato dal CTP della Banca, il CTU ha commesso un errore materiale nel riportare i tassi debitori della banca, in quanto avrebbe indicato i tassi debitori del I e II semestre e non solo del II. Tale errore, che non veniva contestato da controparte, non ha comunque inciso sugli altri calcoli, avendo il CTU provveduto a fare dei conteggi separati per il TEG. Ragion per cui, preso atto dell'errore, si è ritenuto di non dover aggravare il processo di ulteriori spese con una integrazione della CTU, come richiesta dalla difesa della Banca.

Tenuto conto di ciò ed in virtù di quanto accertato dal CTU alla data del 31.10.2000 (data di chiusura del rapporto) il credito vantato dagli attori sul c/c n. 071260/26 era pari ad Euro 9.932,52, importo determinato dalla differenza tra:

- Euro 12.583,71 corrispondente al saldo movimenti in linea capitale a credito cliente con rettifica valute ed eliminazione delle competenze non pattuite (allegato 6, pp. 29/allegato 2, p. 13 perizia);
- Euro 2.651,19 (lire 5.133.418), ovvero gli interessi dovuti dal correntista alla banca e calcolati nella misura legale fino al 9/7/92 (data di entrata in vigore della legge 17/2/1992 n. 154 di cui gli artt. 4 e 5 sono confluiti negli artt. 117 e 118 TUB D.Lvo 385/93) e, successivamente, nella misura stabilita dall'art. 117 comma 7 lettera a D.Lgs. 385/93 (allegato 7, pag. 1 della perizia).

Tanto premesso la banca convenuta deve complessivamente agli attori la somma di euro 9.932,52 cui vanno aggiunti gli interessi semplici ulteriormente maturati dal 31.10.2000 al soddisfo.

La domanda va dunque accolta per quanto di ragione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Le spese per la CTU vanno poste definitivamente a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

1) in accoglimento alla domanda attorea, dichiara la nullità parziale del contratto di c/c n. 071260/26 acceso da M. E. e V. A. presso il Monte dei Paschi di Siena spa in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, all'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle spese non pattuite;

**2) dichiara che M. E. e V. A. sono creditori nei confronti della banca convenuta della somma di Euro 9.932,52 computata alla data del 31.10.2000;**

**3) per l'effetto condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tale somma in favore dell'attrice, oltre interessi legali a decorrere dal 31.10.2000 e sino all'effettivo soddisfo.**

**4) condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in complessivi Euro 3.500,00 (di cui Euro 1200,00 per diritti ed Euro 2.400,00 per onorari), oltre spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; oltre al rimborso per le spese della CTU eventualmente anticipate dall'attore.**

Galatina, 27.01.2009

Il Giudice On. Dott.ssa Merj Giuri

